



DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

(Art. 16 - L.P. 3/2006 e ss. mm. e ii.)

Allegato alla deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 15 dd. 22.04.2024

ART. 1 OGGETTO

1. Il funzionamento del **Consiglio dei Sindaci della Comunità territoriale della val di Fiemme** previsto dall'art. 16 della L.P. 16.06.2006 n. 3, come sostituito dall'art. 5 della L.P. 06.07.2022 n. 7 di seguito denominato semplicemente **Consiglio/Consiglio dei Sindaci**, è disciplinato dalla legge e dal presente disciplinare.
2. Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente disciplinare, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale.

ART. 2 COMPOSIZIONE

1. La composizione del Consiglio dei Sindaci è disciplinata dall'art. 16 della L.P. 3/2006 e ss. mm. e ii. Per la Comunità territoriale della val di Fiemme, i Sindaci componenti del Consiglio sono 9, a cui si aggiunge il Presidente, ove la funzione non sia affidata ad un Sindaco.
2. In caso d'impedimento temporaneo o di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dei Sindaci, è componente del Consiglio dei Sindaci il Vicesindaco del rispettivo comune, oppure, nei restanti casi di scioglimento e sospensione del consiglio comunale, il Commissario straordinario.
3. I componenti del Consiglio dei Sindaci entrano in carica con la proclamazione del consiglio comunale e cessano dalla carica con il suo rinnovo.
4. Nella prima seduta il Consiglio dei Sindaci prende atto della propria composizione.

ART. 3 ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo ed esercita le funzioni attribuitegli dagli artt. 15 e 16 della L.P. 16.06.2006 n. 3, come sostituiti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della L.P. 06.07.2022 n. 7. Il Consiglio approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della Comunità, individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione, adotta inoltre ogni atto sottopostogli dal Presidente ed esercita ulteriori funzioni che potranno essere attribuitegli dallo Statuto.

ART. 4 PRESIDENZA

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente della Comunità, ovvero, in caso di mancata designazione, dal Sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica (art. 17 co. 4 della L.P. 3/2006).
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente disciplinare.
4. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera la discussione degli argomenti, esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del presente disciplinare.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli componenti dello stesso.

ART. 5 CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con le modalità di seguito descritte.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Contiene inoltre l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la cui individuazione ed iscrizione spetta al Presidente.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno, è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni singolo componente al servizio segreteria della Comunità territoriale della val di Fiemme.
4. In caso di impossibilità di inviare l'avviso di convocazione alla mail comunicata, lo stesso sarà inviato a mezzo interoperabilità (Pi.tre) al comune di appartenenza.
5. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri almeno 5 giorni interi consecutivi prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei termini di cui al presente comma sono inclusi i giorni festivi.
6. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 24 ore prima di quella stabilita per l'adunanza.
7. Nel caso in cui, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

ART. 6 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti ed i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono pubblicati e consultabili dai componenti del Consiglio nell'apposita area riservata del sito web istituzionale della Comunità territoriale della val di Fiemme (www.comunitavaldifiemme.tn.it) dal momento dell'invio dell'avviso di convocazione e sino al momento dell'adunanza.
2. Gli atti ed i documenti di cui al precedente comma 1 sono altresì depositati presso i locali della segreteria generale dal momento dell'invio dell'avviso di convocazione e sino al momento dell'adunanza. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici della Comunità territoriale della val di Fiemme.

ART. 7 ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si svolgono presso la sede della Comunità territoriale della val di Fiemme o presso la sede dei Comuni compresi nel territorio della Comunità medesima o altra idonea sala messa a disposizione da questi ultimi.
2. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche salvo quanto stabilito dal successivo comma.
3. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulle qualità o attitudini di una o più persone, il Presidente invita i componenti ad interrompere la discussione. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno un quarto dei membri presenti in aula, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula. Il Segretario Generale della Comunità territoriale della val di Fiemme partecipa alle adunanze segrete.
4. Nei casi in cui rilevanti motivi di interesse della comunità locale lo facciano ritenere necessario, l'adunanza può essere "aperta" ovvero possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di Comuni, di altre Comunità, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei componenti del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e di sostegno e

illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti rappresentate.

5. All'inizio di ciascuna adunanza, il Consiglio designa, su proposta del Presidente, due componenti quali incaricati allo svolgimento delle funzioni di scrutatore, e di ciò ne viene dato atto nel verbale.

ART. 8 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Il Consiglio si intende validamente costituito ove partecipi all'adunanza la maggioranza dei componenti assegnati.
2. Il Consiglio assume le proprie determinazioni, ove non diversamente stabilito da norme di legge, statutarie o regolamentari, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, espresso in forma palese, salvo quanto indicato di seguito.
3. Le determinazioni assunte dal Consiglio assumono la denominazione di deliberazioni.

ART. 9 VOTAZIONI

1. Nelle votazioni in forma palese i componenti votano, di norma, per alzata di mano. Il risultato è proclamato dal Presidente, assistito nella verifica dell'esito dagli scrutatori e dal Segretario generale.
2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i componenti rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun membro nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
3. La votazione è segreta quando si proceda a nomine o a deliberazioni concernenti persone, salvo che con il consenso unanime di tutti i presenti in aula, si possa procedere a votazione palese. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, di norma, a mezzo di schede predisposte dalla Segreteria Generale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento. Il Presidente fa consegnare a ciascun componente una scheda, avvertendo della dichiarazione che vi può essere iscritta ed illustrandone il significato. Ordina quindi l'appello e ciascun componente deposita nell'urna la propria scheda. Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda oltre la dichiarazione di cui al comma precedente, determinano la nullità del voto. Quando si eleggono persone in numero determinato, i nomi segnati in eccedenza a tale numero si considerano non apposti. I componenti che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti, proclama e comunica al Consiglio il risultato. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei votanti, costituito dai Consiglieri presenti, meno quelli astenuti. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale.

ART. 10 PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE

1. Assiste e verbalizza le adunanze del Consiglio il Segretario generale della Comunità territoriale della val di Fiemme o altro dipendente dell'ente da lui incaricato.

2. Ciascun componente può richiedere che vengano messe a verbale dichiarazioni, osservazioni o indicazioni specifiche in merito agli argomenti trattati.
3. Il verbale della seduta viene sottoposto all'approvazione del Consiglio nella sua adunanza successiva: se il testo è stato inviato in copia o per posta elettronica ai componenti, il verbale viene dato per letto ed il Presidente, in apertura di seduta, chiede ai componenti dell'organo collegiale se vi siano osservazioni sul verbale; se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato. I consiglieri che richiedessero di apportare modificazioni, rettifiche od integrazioni al verbale, devono farlo in maniera esplicita, leggendo le parti del verbale interessate ed indicando chiaramente al Segretario Generale il testo, possibilmente scritto, di quanto intendono cancellare, inserire o sostituire nel verbale. Le modificazioni, rettifiche od integrazioni al verbale così proposte non possono ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento. Di quelle condivise dal Consiglio, si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso: il Segretario Generale ne fa richiamo nel verbale dell'adunanza cui si riferiscono mediante annotazione a margine o in calce, indicando la data della seduta nella quale sono state approvate.

ART. 11 VIDEOCONFERENZA

1. Per esigenze di carattere organizzativo o di carattere sanitario connesse a situazioni di emergenza sanitaria e/o epidemiologica, le adunanze del Consiglio dei Sindaci possono avere luogo anche in modalità di videoconferenza.
2. Nell'avviso di convocazione delle adunanze del Consiglio è data notizia dello svolgimento in videoconferenza.
3. Gli atti ed i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili mediante pubblicazione nell'area riservata del sito web istituzionale della Comunità territoriale della val di Fiemme (www.comunitavaldifiemme.tn.it) o, qualora risultasse necessario, con appropriate modalità indicate nell'avviso di convocazione. E' sospeso il deposito di un esemplare cartaceo di tali atti e documenti presso i locali della Segreteria generale.

ART. 12 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE In VIDEOCONFERENZA

1. Le adunanze in videoconferenza del Consiglio si svolgono con modalità tali che consentano di identificare con certezza i partecipanti.
2. Le informazioni e le istruzioni relative all'uso delle attrezzature tecnologiche ed informatiche necessarie ad assicurare lo svolgimento delle sedute in videoconferenza sono oggetto di apposita comunicazione.
3. Nel verbale dell'adunanza si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti nonché degli eventuali altri soggetti intervenuti in videoconferenza.
4. Le adunanze del Consiglio che si svolgono in videoconferenza si intendono tenute in una sala della sede istituzionale della Comunità territoriale della val di Fiemme. Ove possibile, devono essere ivi presenti il Presidente o il Segretario generale o loro sostituti. In caso di impedimento del Presidente o del Segretario generale ad essere presente di persona nella sede istituzionale dell'ente, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo da remoto lo svolgimento delle proprie funzioni.
5. All'inizio dell'adunanza il Segretario generale effettua l'appello nominale, verificando la sussistenza del numero legale dei partecipanti all'adunanza in videoconferenza.
6. Ai fini di cui al comma 1 è necessario che il collegamento audio-video:
 - a) garantisca la possibilità di accertare l'identità dei Consiglieri che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) consenta al Presidente e al Segretario generale di percepire adeguatamente gli eventi

- dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;
- c) consenta a tutti i componenti di partecipare con collegamento simultaneo alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in modo tale da garantire l'esercizio delle prerogative consiliari.
7. Nelle adunanze svolte in videoconferenza i componenti possono intervenire chiedendo la parola mediante il supporto del sistema in utilizzo.
 8. Qualora, per motivi tecnici, i componenti dovessero scollegarsi, l'adunanza prosegue, ferme restando le previsioni in materia di validità delle adunanze e di verifica del numero legale di cui all'art. 8 del presente disciplinare. I componenti impossibilitati a ricollegarsi sono considerati assenti giustificati.
 9. Le votazioni durante le adunanze in videoconferenza del Consiglio avvengono con appello nominale. Il Segretario generale procede all'appello nominale prendendo nota dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti e li comunica al Presidente che, con l'assistenza degli scrutatori, proclama il risultato.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con il quale è stato approvato.
2. Il presente disciplinare sostituisce ed abroga le eventuali precedenti norme in contrasto con quanto in esso stabilito.

ART. 14 DIFFUSIONE

3. Copia del presente disciplinare è inviata, all'inizio del mandato amministrativo ai Consiglieri entrati in carica.
4. Copia del disciplinare deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.